



Ufficio: DOR/DMS
Protocollo: 202100008903/A.G.
Oggetto: Fondo assistenziale COVID-19: *remind* scadenza termine presentazione domande e autocertificazioni.
Circolare n. 13203
Sito Sì
4.1
IFO Sì

Roma, 16/09/2021

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***FONDO ASSISTENZIALE COVID-19:
il 30 settembre p.v. scade il termine per l'invio agli Ordini territoriali delle
domande di richiesta delle 3 categorie di contributi stanziati dalla Federazione.
Tutte le autocertificazioni allegate alle istanze presentate dagli iscritti
sono da rendere ai sensi del DPR 445/2000.***

Si fa seguito e riferimento alla [circolare n. 13082 del 24.6.2021](#), relativa alle tre diverse tipologie di contributi assistenziali previsti dalla Federazione per i farmacisti colpiti dalla pandemia da COVID-19 (stanziamento complessivo del Fondo pari ad € 2.000.000,00), per rammentare l'avvicinarsi della scadenza del termine di presentazione delle istanze e per fornire i seguenti chiarimenti.

Difatti, il giorno ultimo di invio agli Ordini territoriali delle richieste da parte degli iscritti all'Albo è fissato al **30 settembre p.v.**

Ciascun Ordine ha poi un mese di tempo per effettuare la verifica della regolarità e completezza della documentazione allegata alle domande e per trasmettere, quindi, le istanze controllate alla Federazione (termine 31 ottobre 2021).

In proposito, anche alla luce di alcuni quesiti posti alla scrivente, si evidenzia che, ai sensi della vigente normativa, tutte le domande devono essere corredate di

autocertificazione/dichiarazione sostitutiva resa ex artt. 46 o 47 del D.P.R. 445/2000 per la documentazione indicata nelle schede delle tre Sezioni:

- “CONTRIBUTO AI FARMACISTI RICOVERATI PER COVID-19” si veda la [Scheda 1](#);
- “CONTRIBUTO AI FARMACISTI CHE HANNO PERSO LAVORO E CONTRIBUTO AI FARMACISTI IN CASSA INTEGRAZIONE CAUSA COVID-19” si veda la [Scheda 2](#);
- “SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ” si veda la [Scheda 3](#)

Con riferimento alla misura assistenziale di sostegno alla genitorialità, si precisa che la dichiarazione di aver percepito il *Bonus Baby sitter* di cui al D.L. 18/2020 e al D.L. 44/2021 (da parte dell'INPS) o altro analogo istituto (da parte di altro soggetto) non costituisce causa ostativa, purché non si ricada nell'ipotesi di aver “*beneficiario di altra misura di sostegno di analoga natura corrisposta da Enti e/o Organismi di categoria*”, come espressamente indicato nella citata Scheda 3.

*** *** ***

Tenuto conto dell'evidente rilevanza delle finalità assistenziali delle misure di sostegno ai farmacisti previste dal Comitato Centrale della Federazione e condivise dal Consiglio Nazionale, in un periodo emergenziale così difficile ed impegnativo per tutta la professione, si invitano i Presidenti a voler assicurare la massima diffusione della presente circolare presso gli iscritti all'Albo, fornendo ogni utile supporto ai fini della presentazione delle domande e ricordando l'imminenza della scadenza del relativo termine.

Infine, per poter effettuare un puntuale riscontro delle richieste effettuate, si chiede a tutti gli Ordini di voler fornire un quadro riepilogativo aggiornato alla data del 15 settembre, indicando quelle già trasmesse alla scrivente Federazione.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)